



AREA V – GESTIONE DEL PATRIMONIO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROTTAMMARE

L'anno duemilaventidue, il giorno ---- del mese di -----,

TRA il Comune di Grottammare con Sede Legale in Via Marconi n. 50 - Codice Fiscale: 82000670446 – Partita I.V.A.: 00403440449 rappresentato dall' ARCH. LILIANA RUFFINI, nata a Ascoli Piceno (AP) il 26.02.1961 e residente in

San Benedetto del Tronto, Via dei Mille, 67, (codice fiscale: RFFLLN61B66A462H), dipendente comunale, in qualità di RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO del Comune di Grottammare, domiciliata presso la Sede

Comunale, la quale dichiara di agire, ai sensi degli articoli 107 e 109, - comma 2 – del citato D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del Provvedimento del Sindaco n. 02 del 12.01.2022, in nome e per conto esclusivo dell'Ente suddetto che per la sua citata qualifica ella rappresenta

E L'azienda ----- con Sede Legale in ----- C.F. / P. IVA ----- - rappresentata da ----- in qualità di legale rappresentante,

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 10.05.2022 ad oggetto "Servizi di mobilità in sharing free floating' con monopattini a propulsione elettrica sul territorio del Comune di Grottammare" con la quale viene deliberato di approvare l'attivazione di una licenza di noleggio di monopattini a propulsione elettrica, per la durata di due anni, per un numero massimo di 50 dispositivi (monopattini), mediante installazione di n. 6 stalli per il relativo parcheggio disponendo di " conferire specifico indirizzo alla responsabile della 5^ Area Gestione del Patrimonio per l'esecuzione della presente deliberazione e di redigere specifico progetto tenendo conto delle indicazioni tecniche che dovranno essere fornite dal Comandante del Corpo di Polizia Locale e dal Responsabile della 6^ Area – Gestione del Territorio";

-con la Delibera di Giunta comunale n. 149 del 31.05.2022 veniva approvato il progetto tecnico riguardante i servizi di mobilità in sharing free floating con monopattini a propulsione elettrica sul territorio del Comune di Grottammare, composto dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica
- Planimetria;

- con la suindicata Delibera di Giunta si dava atto che il transito e la sosta dei dispositivi (monopattini) siano vietate nelle aree interne alla ZTL del Vecchio incasato e presso corso Mazzini e che le postazioni di noleggio saranno ubicate nei seguenti punti del territorio:

- 1) Viale Colombo (inizio pista ciclabile);
- 2) Piazza Kursaal (lato nord-edicola);
- 3) Viale Sisto V 8 lato sud stazione-inizio pista ciclabile);
- 4) Lungomare De Gasperi (lato nord est del ponte Tesino);
- 5) Lungomare De Gasperi (prossimità dell'incrocio con via Marche);
- 6) Lungomare De Gasperi (in prossimità dell'incrocio con Via Alighieri);

- infine con la suindicata Delibera di Giunta si dava atto che l'intervento in argomento non comporta alcuna spesa per il Comune di Grottammare;

-con successiva Determinazione dell'Area 5-Gestione del Patrimonio veniva indetta la procedura di scelta del contraente, nella forma dell' Avviso pubblico finalizzato ad acquisire e selezionare le





manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici del settore per ottenere la concessione di 1(una) licenza avente ad oggetto il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Grottammare – nelle n. 6 zone indicate nella Delibera di Giunta comunale 119 del 10.05.2022 per la durata di anni 2 (due).

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

1.PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. OGGETTO

Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla gestione del servizio unico di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio comunale.

Il servizio oggetto della presente offerta non comporterà alcun impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale e l'onere economico per attuare il servizio sarà completamente a carico del gestore a cui sarà affidato il servizio.

3. IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

Il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività e comunque a tutto quanto stabilito nel Capitolato prestazionale e per quanto ivi mancante nell'Avviso, atti allegati alla procedura di affidamento:

- 1) rispettare tutto quanto stabilito dalle norme di riferimento, ossia dalle nuove disposizioni del Codice della Strada, come modificato dalla Legge n. 156 del 9 novembre 2021 e aderire pienamente alle indicazioni stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 10.05.2022;
- 2) rispettare le tariffe proposte in sede di manifestazione di interesse che non potranno essere modificate nel corso del periodo di gestione; le ulteriori tariffe potranno inoltre essere modulate sulla base della durata del noleggio, e prevedere sconti e/o promozioni;
- 3) fornire l'“App” per la gestione del servizio, tenendo conto che è auspicabile la massima integrazione del servizio in questione con altre tipologie di servizio, quali parcheggi pubblici, trasporto pubblico locale, mobilità ciclabile, etc.;
- 4) il servizio dovrà essere disponibile in tutte le aree di sperimentazione individuate dall'Amministrazione come da allegata planimetria tra gli atti della procedura di affidamento. Qualora l'operatore lo richiedesse e ne motivasse la necessità, potranno essere individuate, in accordo con l'Amministrazione, ulteriori subaree definite e controllate con sistemi di georeferenziazione. Nel caso in cui la corsa dell'utente termini al di fuori di tali aree, è consentito agli operatori adottare rimodulazioni delle tariffe, da concordare con l'Amministrazione Comunale;
- 5) il sistema di gestione dovrà essere completamente automatizzato per l'utente, che dovrà poter visualizzare i monopattini disponibili, prenotarli, sbloccarli a inizio utilizzo e bloccarli al termine, pagare, segnalare guasti, malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti, il tutto tramite una apposita applicazione per smartphone;
- 6) i monopattini in servizio dovranno essere dotati di un sistema tecnologico atto a garantire l'informazione all'utenza in merito alle aree e percorsi in cui è consentita la circolazione dei mezzi, nonché in merito alle aree nelle quali sono individuati gli spazi dove è incentivata la sosta dei mezzi. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, inoltre, gli operatori di servizi di mobilità in sharing dovranno inviare con modalità elettronica in tempo reale comunicazioni/messaggi informativi relativi a problemi di viabilità agli utenti.

Il sistema deve garantire l'informazione all'utenza in merito alle aree e percorsi nei quali è consentita la circolazione e la sosta preferenziale dei dispositivi, l'impossibilità di effettuare la sosta e il transito nelle aree individuate nella planimetria allegata all'Avviso.



Tale sistema dovrà essere aggiornato in tempo reale in relazione ai provvedimenti che saranno adottati in merito dall'Amministrazione. In relazione a questo punto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di limitare l'accesso e la sosta in altre aree oltre a quelle indicate nei suddetti allegati, in base a successivi riscontri o mutate esigenze, dandone tempestiva comunicazione all'operatore.

Il sistema tecnologico adottato, grazie alla idonea configurabilità dello stesso, dovrà inoltre essere in grado di impedire il blocco del dispositivo (e quindi della tariffazione) nel caso in cui l'utente parcheggi il dispositivo in una delle aree non consentite ed altresì nel caso in cui il veicolo risulti sovraccaricato dal peso di più di un conducente.

E' nelle possibilità del gestore prevedere, tra le funzionalità dell'App per gli utenti, l'obbligo per l'utente di inviare una foto per il parcheggio effettuato per consentire il blocco del dispositivo;

7) il servizio deve essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 e deve essere garantito per tutto il periodo di validità della concessione ;

8) il servizio dovrà essere sempre esercitato con un numero di monopattini a disposizione dell'utenza pari a non meno del 90% della flotta dichiarata in sede di manifestazione di interesse in relazione alla copertura del territorio del Comune di Grottoammare; 9) il gestore dovrà garantire un servizio di call-center attivo lungo tutto il periodo di erogazione del servizio, tutti i giorni 24 ore su 24, con la possibilità data agli utenti di contattare un operatore sia attraverso numero telefonico, sia attraverso la app del gestore. Gli operatori, durante il periodo di erogazione del servizio, eventualmente potranno dotarsi di call-center automatico nelle ore notturne, consentendo comunque all'utenza l'opzione di poter parlare con un operatore;

10) il gestore è tenuto a sospendere periodicamente il servizio al verificarsi di situazioni che possano compromettere parzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteo avverse) e/o di terzi, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e agli utenti;

11) dovrà essere garantito per tutto il periodo della sperimentazione un servizio di reperibilità per la risoluzione entro 24 ore dalla segnalazione di disservizi, abbandono o posteggio irregolare dei dispositivi;

11) il servizio dovrà funzionare con prenotazione rapida da effettuarsi a ridosso del momento dell'utilizzo del mezzo, ovvero il mezzo, se libero, potrà essere utilizzato anche senza dover procedere alla prenotazione; i monopattini elettrici dovranno essere dotati di interfaccia di bordo con il sistema digitale e funzionanti anche in assenza di postazioni fisse per la custodia o il ricovero dei monopattini; i monopattini dovranno essere provvisti di un sistema di georeferenziazione in grado di delimitare l'area di attivazione del servizio;

12) il gestore dovrà svolgere quotidianamente le operazioni di riequilibrio della distribuzione dei monopattini sul territorio con modalità calibrate in funzione dell'andamento della domanda; su eventuale segnalazione del Comune, tali operazioni dovranno essere effettuate e completate nell'arco temporale di massimo 3 ore, fatti salvi i casi di urgenza derivanti dal rischio alla pubblica incolumità;

13) nei casi di ritrovamento in luoghi pubblici di monopattini non utilizzabili (dovuti per esempio ad atti vandalici), ovvero nei casi di sosta dei monopattini da parte degli utenti in luoghi o situazioni che costituiscono intralcio alla circolazione di veicoli e persone, o in violazione alle normative e ordinanze vigenti, il gestore dovrà provvedere alla localizzazione ed al recupero di ciascun monopattino che risulta abbandonato o non restituito: ciò dovrà avvenire nel range temporale definito all'art. 5, dal momento della rilevazione da parte dell'operatore o della segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi i casi di urgenza dovuti a rischi per la pubblica incolumità;

14) il servizio dovrà essere disponibile senza nessuna limitazione minima né in termini temporali, né in termini di distanza, secondo le indicazioni previste nei documenti tecnici allegati e nel rispetto di eventuali limitazioni imposte dall'Amministrazione Comunale in caso di utilizzo in orario notturno;

15) il servizio dovrà essere aperto all'utenza in possesso dei requisiti previsti dalla legge, senza nessun elemento di esclusione.

Per accedere al servizio, dovrà essere previsto un sistema di registrazione degli utenti, nel rispetto della normativa della privacy;

16) il gestore dovrà obbligatoriamente, a propria cura e spese, attivare una adeguata azione di informazione e comunicazione nei confronti degli utenti circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle



relative al rispetto del Codice della Strada, alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di transito e sosta, alle regole di utilizzo previste dal presente Avviso e dall'art. 6 del D.M. n. 229/2019 e ss.mm.ii. A tal proposito, il gestore si impegna a rendicontare con cadenza annuale all'Amministrazione i costi sostenuti per le attività di cui al presente punto ed a trasmettere al mezzo pec al protocollo comunale;

17) il gestore del servizio, nel corso del decimo mese dalla data di attivazione del servizio dovrà effettuare un'indagine di "soddisfazione del cliente" – c.d. Customer Satisfaction (nella modalità concordata con l'Amministrazione), e il cui risultato deve essere comunicato all'Area 5 Gestione del Patrimonio tramite l'invio di un report.

L'indagine di Customer Satisfaction dovrà essere effettuata almeno sugli indicatori indicati nell'Avviso al par. 7;

18) il gestore dovrà provvedere affinché il servizio venga fornito in conformità con le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di protezione dei dati personali. Il gestore dovrà fornire all'Amministrazione tutti i dati raccolti durante l'espletamento del servizio (quali a titolo di esempio non esaustivo: tipologia utenti, anagrafica dei mezzi, database noleggi e viaggi, stato dei mezzi, interazione con il mezzo, registrazioni e pagamenti, segnalazioni dagli utenti).

Al fine di garantire il corretto rispetto della legislazione sulla privacy, tali dati dovranno essere forniti in forma anonima, con processo di anonimizzazione a carico del gestore, che pertanto mantiene la titolarità del trattamento dei dati.

L'Amministrazione Comunale potrà trattare e utilizzare i dati anonimizzati per analisi e indagini finalizzate alla redazione di una successiva selezione di durata pluriennale per l'assegnazione del servizio in questione.

L'Amministrazione si riserva di modificare le tipologie di informazioni richieste e di procedere alla pubblicazione delle analisi effettuate rispettando l'anonimizzazione dei dati;

19) tutti i monopattini utilizzati dal gestore dovranno essere nella disponibilità del gestore del servizio a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente;

20) i monopattini devono essere identificabili attraverso un numero univoco posizionato sul mezzo in maniera visibile, in fase di utilizzo, e riconoscibili mediante logo specifico della società che gestisce il servizio. I loghi commerciali sui monopattini sono esenti dal pagamento dell'imposta di pubblicità ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 507/1993; sul mezzo dovrà essere anche presente il logo del Comune di Grottammare.

21) il gestore deve garantire la pulizia e sanificazione dei mezzi nel rispetto delle norme vigenti e, in ogni caso, almeno ogni due giorni;

22) sono interamente a carico del gestore: i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione di parti o dell'intero mezzo, recupero dei mezzi nel caso siano localizzati in altri Comuni, all'interno di spazi privati o in luoghi non stradali; a carico dell'operatore sono altresì le dovute comunicazioni agli utenti relative alla sospensione del servizio, per qualsiasi motivo.

23) il gestore si impegna a concedere il proprio supporto in tutte le azioni di promozione del Servizio, e in concomitanza con eventi di promozione della mobilità sostenibile organizzati dall'Amministrazione Comunale, si impegna a concedere l'utilizzo gratuito del servizio per tutti gli utenti iscritti in un numero di giornate all'anno da concordarsi; in tali giornate gli utenti iscritti potranno utilizzare i monopattini senza limiti di viaggi; l'Amministrazione comunale dovrà avvisare il gestore della data scelta con congruo anticipo. Il gestore si impegna a concordare ideazione e programma degli eventi con l'Amministrazione Comunale garantendo il supporto dei costi di gestione degli eventuali eventi, nella misura minima necessaria a coprire i costi legati alla gestione delle attività inerenti il presente servizio; il gestore si impegna a dare relativa comunicazione e pubblicità degli eventi a tutti gli utenti iscritti;

24) il gestore deve uniformarsi al Codice di comportamento del Comune di Grottammare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21-01-2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla Sezione "Amministrazione trasparente", nei limiti della compatibilità con la tipologia dell'affidamento.

4. OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO DI COPERTURA ASSICURATIVA



Il gestore dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione - per l'intera durata dell'autorizzazione e/o con clausola di tacito rinnovo alla scadenza - un adeguato contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), stipulato, il quale deve prevedere:

- un massimale unico di copertura non inferiore a € 5.000.000,00 che deve intendersi per sinistro ed anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cose danneggiate;
- l'estensione della copertura ai danni subiti dagli utenti del servizio se riconducibili a causa, fatto od omissione del Contraente (operatore) o di persone delle quali lo stesso debba rispondere;
- l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale del conducente.

La prescritta polizza deve inoltre prevedere espressamente:

- nel novero dei soggetti "assicurati", oltre al Contraente (operatore), anche il Comune di Grottammare e il conducente;
- la seguente condizione particolare: "la presente polizza opera "primariamente" rispetto a polizze stipulate da altri soggetti per il medesimo rischio, le quali si intenderanno operative, "in eccesso", nel caso di insufficienza di massimale";
- l'articolo "Gestione delle vertenze di sinistro" recante la seguente pattuizione: "la Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile, sia penale, a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i";

Per tramite del concessionario si richiede che la Società assicuratrice s'impegni:

- a non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con l'espresso consenso del Comune di Grottammare;
- a comunicare al Comune a mezzo PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio alle rispettive scadenze, compreso l'eventuale premio di regolazione.

Resta impregiudicato il diritto della Società assicuratrice di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno tuttavia a indirizzare l'avviso di recesso - oltre che al Contraente - anche e contestualmente al Comune di Grottammare, con il preavviso contrattualmente previsto.

5. MANLEVA

In ogni caso, il concessionario si impegna a manlevare l'Amministrazione Comunale, anche in sede giudiziale, da ogni eventuale danno, a cose o persone, correlato all'esecuzione del servizio, ivi compresi i danni eventualmente arrecati durante l'occupazione di suolo pubblico;

Il concessionario deve garantire che il servizio si svolga nel rispetto delle condizioni di sicurezza stradale, sia per gli utenti che per gli altri fruitori dello spazio pubblico e deve garantire da parte dei suoi operatori il tempestivo intervento di rimozione dei monopattini che non risultano in sosta regolare; nei casi di sosta irregolare, l'Amministrazione Comunale si riserva di disporre la rimozione dei monopattini imputando i costi dell'intervento al gestore ed avvalendosi dell'escussione del deposito cauzionale da versarsi prima dell'avvio del servizio; per situazioni particolari, manifestazioni, necessità di ordine pubblico, su richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, che potrà pervenire anche con un anticipo minimo di 24 ore, il gestore dovrà recuperare e spostare in altro luogo i monopattini posizionati nell'area interessata, con onere a proprio carico di informazione al cliente.

6. REQUISITI DEI MONOPATTINI ELETTRICI

La flotta di monopattini elettrici deve essere costituita da mezzi aventi le seguenti caratteristiche:

- caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell'allegato 1 di cui al D.M. del M.I.T. 4 giugno 2019 n. 229 "Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica", dell'art. 1, comma 75, della L. n. 160/2019 novellato da ultimo dalla legge 15/2022;
- motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e dotato di segnalatore acustico;

tutti i mezzi devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote, luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, anche da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di



giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione;

- il gestore dovrà informare gli utilizzatori dell'obbligo di dotarsi con idonei equipaggiamenti, quali giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del Codice della strada, da utilizzare da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità;
- i monopattini non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente con postura in piedi;
- i mezzi devono essere dotati di regolatore di velocità, con possibilità di bloccare la velocità massima a 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e nelle ZTL e a 20 km/h su tutti gli altri ambiti;
- i monopattini devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

Il soggetto gestore del servizio unico di mobilità in sharing a flusso libero si impegna ad attivare una adeguata azione di informazione nei confronti degli utenti circa le regole di utilizzo dei mezzi, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, al rispetto dei pedoni e degli altri fruitori della strada, alla velocità e alle modalità consentite di sosta.

7. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Grottoammare si impegna:

- a) a svolgere attività di promozione in collaborazione con il gestore;
- b) a rilasciare le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di gestione del servizio di mobilità in sharing;

8. IMPEGNO TRA LE PARTI

Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto nella presente Convenzione.

9. DURATA

La Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 24 mesi, comunque deve concludersi entro il -----, secondo quanto disposto dall'art. 33-bis, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 8.

È data facoltà al/i gestore/i di sospendere momentaneamente il servizio, qualora si verificassero situazioni che possono compromettere potenzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteorologiche avverse, etcc..), dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale tramite pec all'indirizzo: protocollo@..

Analoga comunicazione deve essere effettuata tempestivamente verso gli utenti utilizzatori, tramite e - mail o messaggi telefonici

10.ONERI DIRETTI E INDIRETTI

Ciascuna parte si farà carico degli oneri diretti e indiretti derivanti dalle attività assunte a proprio carico in virtù della presente Convenzione.

11.ESCLUSIVITA' DEL SERVIZIO

Il Comune di Grottoammare , per il periodo di validità della presente Convenzione, non autorizzerà ulteriori servizi di sharing - tipologia free floating - per monopattini ad altri operatori economici. Inoltre l'Amministrazione Comunale, in occasione di eventi particolari, si riserva la facoltà di richiedere al gestore/i un aumento temporaneo dei dispositivi in circolazione.

12.AVVIO DEL SERVIZIO

La presente Convenzione costituirà allegato alla pratica per l'attività di noleggio senza conducente da presentare al SUAP da parte del gestore del servizio per l'avvio dell'attività. Le modalità e la modulistica per la presentazione della pratica dovranno essere concordate richieste al Servizio SUAP del Comune di Grottoammare.

13.OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I dati e/o le informazioni relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù della suddetta Convenzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione. Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si



obbliga a: a) utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione;

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare;

2. Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali: Avv.to Nadia Corà;

3. Responsabili del trattamento: arch. Liliana Ruffini.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

4. Soggetti autorizzati al trattamento: I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Grottammare per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.

6. Destinatari dei dati personali

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione Aggiudicatrice;
- a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza all'Amministrazione in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- al Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/1990.

I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito Internet <http://www.comune.grottammare.ap.it/> alla voce "Bandi di gara e contratti"

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione: I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati conferiti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. I diritti : Nella sua qualità di interessato, l'operatore economico ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

10. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati dell'operatore economico è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione



Aggiudicatrice potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.

15. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

La presente Convenzione sarà governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta bonariamente relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione o applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Fermo. Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. La Convenzione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà firmata digitalmente.

20. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di mancato adempimento da parte del soggetto/i attuatore/i degli obblighi di cui alla presente Convenzione, in particolare all'art. 3, è prevista la risoluzione della presente Convenzione e conseguente la rimozione dei monopattini elettrici dello stesso/i entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Comune. In caso di ritardo/inadempimento a quest'obbligo, la rimozione verrà effettuata dal Comune in danno del soggetto/i attuatore/i; in particolare: L'inadempienza degli obblighi di cui alle lettere a), b), d), e), g), i), j), k), l), del citato paragrafo 3, contestate dal Comune con PEC, comporterà la risoluzione della Convenzione con l'operatore, interrompendo la prosecuzione dell'attività.

16. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

17. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dalla presente Convenzione dovrà essere inviata per iscritto via pec al seguente indirizzo: - per il Comune: pec:

.....

- per il gestore del servizio: pec:.....

Letto confermato sottoscritto

Il concessionario
del Patrimonio

.....

La Responsabile dell'Area 5 Gestione

Arch.Liliana Ruffini



CITTÀ DI GROTTAMMARE
